



Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

ORIGINALE DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 2 DEL 27/01/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A 1.000 EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 01.01.2000 AL 31 DICEMBRE 2015. SCELTA NON APPLICAZIONE MISURA DI STRALCIO EX ART. 1, COMMA 229, LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **GENNAIO** alle ore **21.00** in sessione **Straordinaria**, in videoconferenza, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Present i	Assenti			Present i	Assenti
1	BARTELETTI LUCIANA	X		7	FONTANA NENNI PIERPAOLO		X
2	BIAGINI ALESSIO	X		8	GALGANI MATTEO	X	
3	CAVICCHIOLI SUELY	X		9	GROTTI FRANCESCA		X
4	CORSI LEONARDO		X	10	PETTORALI EMMA	X	
5	COSTANTINI SILVIA		X	11	SOCCI FILIPPO	X	
6	FINESCHI ALICE		X			6	5

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTELETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. VINCENZO DEL REGNO** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipa alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, l'Assessore **CORSI SIMONE**.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno.

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) che ha previsto l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000 euro.

Dato atto che si tratta di un annullamento automatico di tipo "parziale", riferito alle somme dovute a titolo di:

- *interessi per ritardata iscrizione a ruolo;*
- *sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973),*

e che questo non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

- *capitale;*
- *rimborso spese per procedure esecutive;*
- *diritti di notifica.*

Accertato che diversamente da quanto previsto per l'annullamento dei carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, restano quindi dovute le somme residue riferite alla quota capitale.

Precisato che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall'anno 2000 al 2015 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'Agente Nazionale della Riscossione e non i soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97.

Visto che la cancellazione delle cartelle fino a 1.000 euro impatta in definitiva sui crediti iscritti a ruolo dal 2000 al 2015 da parte del Comune limitatamente alle quote accessorie (sanzioni e interessi) e con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni al codice della strada, l'abbattimento riguarda gli interessi e le maggiorazioni semestrali di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/1981, restando inoltre dovute le somme relative a rimborsi di notifica e procedure esecutive.

Appurato che l'art. 1 comma 229 della Legge di Bilancio 2023, prevede che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l'annullamento parziale (e quindi evitare l'annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi) adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all'Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Preso atto che sono state comunicate dall'Agente della Riscossione le modalità per comunicare l'eventuale provvedimento di non applicazione da parte degli enti interessati dal provvedimento di "Stralcio" dei debiti fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 (Legge n. 197/2022).

Visto che la "Comunicazione" di adozione del provvedimento di non applicazione delle disposizioni dell'art. 1 commi 227 e 228 della Legge n. 197/2022 deve essere effettuata trasmettendo ad AdER, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all'indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it:

1. il "**modulo - pdf**" compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella "**Enti Creditori Beneficiari**" firmato digitalmente e rinominato con il suddetto Codice ente creditore (es. 98765.PDF);
2. copia del provvedimento adottato.

Dato atto

- *che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Chiusdino presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;*
- *che la scelta eventuale dell'ente di annullare tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, alla data del 31 gennaio 2023, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 obbligherebbe il Comune ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai principi armonizzati vigenti deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento di titoli esecutivi non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto;*
- *che la suddetta misura impatterebbe negativamente sul risultato di amministrazione e sugli equilibri di bilancio in parte compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della legge. 197/2022;*

Stimata non conveniente la procedura automatica di annullamento parziale dei carichi di ruolo disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per i potenziali effetti negativi sulle finanze dell'ente che potrebbe produrre la misura di stralcio.

Citato l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Considerato che l'art. 1 comma 775, della legge 29 dicembre 2022, nr. 197 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 30 aprile 2023.

Richiamato il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del d.lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 21, in data 30.05.2022;

Ricordato il d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria.

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria.

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di avvalersi dell’art. 1, commi 229 della legge di Bilancio 2023 esercitando la facoltà di non applicare l’annullamento parziale (limitatamente alle sanzioni e interessi) dei carichi fino a mille euro iscritti a ruolo affidati all’Agente Nazionale della Riscossione dal 2000 al 2015;
- 2) di comunicare all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro il 31 gennaio 2023, esclusivamente all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it il presente provvedimento con unito il “**modulo - pdf**” compilato in tutte le sue parti (assicurando la corretta indicazione del Codice ente creditore a 5 cifre desumibile dalla tabella “**Enti Creditori Beneficiari**” rinominato e firmato digitalmente;
- 3) di procedere alla pubblicazione del presente atto nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CHIUSDINO

(Provincia di Siena)

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a: << Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione del 01.01.2000 al 31 dicembre 2015. Scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022 n. 197.>>.

La sottoscritta Rag. Silvia Da Frassini, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento dei controlli interni

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto.

Chiusdino, addì 24.01.2023

Il Responsabile
Rag. Silvia Da Frassini



Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa a: << Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione del 01.01.2000 al 31 dicembre 2015. Scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022 n. 197.>>.

La sottoscritta Rag. Silvia Da Frassini, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento dei controlli interni

ESPRIME

Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla proposta in oggetto.

Chiusdino, addì 24.01.2023

Il Responsabile
Rag. Silvia Da Frassini





Comune di Chiusdino (SI)

Piazza del Plebiscito n. 2
53012 Chiusdino (SI)

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Claudia Maccari

Parere n. 02/2023 su proposta di “annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015. Scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022 n. 197”

Il sottoscritto Revisore Unico esaminata la proposta di delibera ricevuta in data 24/01/2023.

Premesso che:

-la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, per i carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, di importo residuo fino a 1.000,00 euro.

Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale” in quanto riferito alle somme dovute a titolo di:

-interessi per ritardata iscrizione a ruolo;

-sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973)

Non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

-capitale;

-rimborso spese per procedure esecutive;

-diritti di notifica;

Preso atto

che i Comuni possono comunque esercitare la facoltà di non applicare l’annullamento parziale e quindi evitare l’annullamento anche delle somme dovute a titolo di sanzioni e di interessi adottando, entro il 31 gennaio 2023, uno specifico provvedimento, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, da pubblicare sul proprio sito istituzionale e da trasmettere all’Agente della riscossione, sempre entro la stessa data.

Vista

- la proposta di “annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2015. Scelta non applicazione misura di stralcio ex art. 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022 n. 197”

- il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell’Area Amministrativa Contabile;
Tutto ciò visto e considerato, il Revisore Unico,

Il Revisore Unico prende atto della proposta ed

esprime parere favorevole

Pistoia li 26/01/2023


IL REVISORE DEI CONTI
(Dott.sa Claudia Maccari) firmato digitalmente

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr.ssa LUCIANA BARTAILETTI



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VINCENZO DEL REGNO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal 30/01/2023 al 14/02/2023 Num. Rep.
72

Chiusdino, 30/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VINCENZO DEL REGNO



ATTESTAZIONE DELIBERA

- La presente deliberazione è esecutiva dal _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio _____
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, 30/01/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VINCENZO DEL REGNO

